

**OMISSIS**

La Camera,

premesso che:

l'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina: *a)* al comma 5 l'istituto della trasferta o missione cosiddetto « occasionale », che implica un mutamento del luogo in cui il lavoratore è tenuto a prestare, per contratto, la propria attività lavorativa; *b)* al comma 6 l'istituto del trasfertismo « abituale », che implica, per contratto, l'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi;

il suddetto comma 5 prevede la totale esenzione fiscale e previdenziale, entro determinati limiti giornalieri (46,48 euro per le trasferte nazionali e 77,47 euro per l'estero), nelle ipotesi di trasferte fuori dall'ambito comunale ed il suddetto comma 6 l'assoggettamento al 50 per cento dell'indennità corrisposta in maniera fissa;

l'Amministrazione finanziaria e l'Inps, al fine di inquadrare correttamente l'istituto della trasferta occasionale e quello della trasferta abituale, hanno emanato rispettivamente la circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 e il messaggio n. 27271/08;

nel corso degli anni è stata emanata altresì dal Ministero del Lavoro la Risoluzione n. prot. 25/1/0008287, del 20 giugno 2008, specifica per il settore edile, nella quale è ammessa l'applicabilità della disciplina della « trasferta occasionale » (articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) alle indennità corrisposte ai lavoratori edili, assunti presso la sede del proprio datore di lavoro ed inviati in trasferta, per l'espletamento delle proprie mansioni, al di fuori del comune in cui è sita la medesima;

analogamente, sono stati approvati due Ordini del Giorno, il n. 9/2852/12 del 2007 e il n. 9/5109-AR/66 del 2012, con i quali il Governo si è impegnato a precisare espressamente l'applicabilità della suddetta disciplina della trasferta occasionale anche alle indennità corrisposte ai lavoratori edili;

proprio in virtù di tali indicazioni amministrative, nel corso degli ultimi anni, le imprese edili hanno applicato ai propri operai la disciplina della « trasferta occasionale » (di cui al comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);

soprattutto nell'ultimo biennio le pronunce della Corte di cassazione in materia hanno fornito interpretazioni di segno opposto ai precedenti intendimenti amministrativi, avvalorando la tesi dell'Inps secondo cui, nel settore edile, è prevalente l'istituto del « trasfertismo », ossia della « trasferta abituale » assoggettata alla diversa disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

nel settore edile gli operai strutturali sono normalmente assunti presso la sede legale dell'impresa per svolgere generalmente la propria attività lavorativa nel Comune di appartenenza e sono inviati in trasferta a seguito di specifiche occasioni di lavoro;

la continua mancanza di una specifica disciplina sulla « trasferta » potrebbe dare origine ad una serie di discriminanti di natura contrattuale tra cui, in particolare, l'instabilità dei rapporti di lavoro e la precarietà occupazionale, con conseguente ampio ricorso ad istituti come la Naspi e la DS edile, nonché, di natura sociale, in quanto anche i lavoratori si troverebbero nella condizione di dover corrispondere, nei limiti prescritzionali e delle aliquote di riferimento, le somme non versate agli Enti interessati;

la condotta degli organi ispettivi oltre ad arrecare un grave pregiudizio al settore delle costruzioni, potrebbe inne-

scare un contenzioso amministrativo e giudiziario con conseguenti ulteriori e gravi ripercussioni sui costi aziendali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione e, qualora nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

9/3444-A/**123**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Matarrese, D'Agostino, Vecchio, Vargiu.

OMISSIS